

Sicilia

Circ.Ass. 3-5-1999 n. 890

Legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù. Circolare dell'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 2 luglio 1999, n. 31.

Epigrafe

Articolo unico

Circ.Ass. 3 maggio 1999, n. 890 (1).

Legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

(1) Circolare dell'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 2 luglio 1999, n. 31.

Poiché con legge 3 agosto 1998, n. 269, art. 16, sono state introdotte norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale, in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, si richiama l'attenzione degli uffici di viaggi e turismo sull'obbligo che incombe sugli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in paesi esteri, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o nei documenti di viaggi consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della legge 3 agosto 1998, n. 269 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.

I programmi di cui sopra dovranno riportare inoltre, come è noto, le condizioni di cui al decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 ed essere preventivamente autorizzati per la stampa e la diffusione da questa Amministrazione.

Sicilia

Circ.Ass. 3-5-1999 n. 890

Legge 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù. Circolare dell'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 2 luglio 1999, n. 31.

Poiché con legge 3 agosto 1998, n. 269, art. 16, sono state introdotte norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale, in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, si richiama l'attenzione degli uffici di viaggi e turismo sull'obbligo che incombe sugli operatori turistici che organizzano viaggi collettivi o individuali in paesi esteri, di inserire in maniera evidente nei materiali propagandistici, nei programmi o nei documenti di viaggi consegnati agli utenti, nonché nei propri cataloghi generali o relativi a singole destinazioni, la seguente avvertenza: Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 16 della legge 3 agosto 1998, n.

269 - La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero.

I programmi di cui sopra dovranno riportare inoltre, come è noto, le condizioni di cui al decreto legislativo n. 111 del 17 marzo 1995 ed essere preventivamente autorizzati per la stampa e la diffusione da questa Amministrazione.